



**MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.**

---

**PARTE SPECIALE – H –**

**Reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio e falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

## CAPITOLO H.1

### H.1.1. Reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio e falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n. 136), ha introdotto (art. 15, co. 7) nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1 “*Delitti contro l'industria e il commercio*”.

In conseguenza della menzionata novella legislativa nonché al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, viene di seguito fornita un'esemplificazione delle condotte che integrano le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio.

I reati di “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” e di “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, previsti rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p., di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, a differenza dei reati sopra descritti (rientranti tra i “Delitti contro l'industria e il commercio”), rientrano tra i “Delitti contro la pubblica fede”. Tali reati hanno, quindi, lo scopo di tutelare la fiducia riposta dal pubblico nell'autenticità e veridicità dei segni distintivi di prodotti industriali (marchi) o di opere dell'ingegno (brevetti, modelli industriali disegni industriali).

<p><b>Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio</b></p>	<p><i>Tale fattispecie punisce, ove il fatto non costituisca più grave reato e a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.</i></p>
<p><b>Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza</b></p>	<p><i>Tale fattispecie punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</i></p>

**MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.**

<p><b>Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali</b></p>	<p><i>Tale fattispecie punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</i></p>
<p><b>Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio</b></p>	<p><i>Tale fattispecie punisce, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita</i></p>
<p><b>Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</b></p>	<p><i>Tale fattispecie punisce, ove il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.</i></p>
<p><b>Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</b></p>	<p><i>Tale fattispecie punisce, salva l'applicazione degli art. 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. È, altresì, punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo della presente fattispecie sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</i></p>
<p><b>Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</b></p>	<p><i>Tale fattispecie punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.</i></p>
<p><b>Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</b></p>	<p><i>Tale fattispecie punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, nonché chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.</i></p>

## CAPITOLO H.2

### Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:



**MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.**

---

- 1) Selezione dei fornitori diretti, assegnazione contratti e gestione dei relativi rapporti;
- 2) Selezione dei fornitori indiretti, assegnazione dei contratti e gestione dei relativi rapporti;
- 3) Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione dei relativi rapporti;
- 4) Attività di ricerca e sviluppo;
- 5) Attività di ricerca e sviluppo dell'area Fashion;
- 6) Gestione del processo produttivo;
- 7) Attività di etichettatura;
- 8) Controllo qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;
- 9) Gestione dei rapporti con laboratori e con enti certificatori;
- 10) Gestione delle vendite ai distributori e alle filiali;
- 11) Gestione dei negozi "Chicco" e delle relative casse;
- 12) Gestione dell'e-commerce;
- 13) Selezione e negoziazione di contratti con affiliati;
- 14) Gestione dei rapporti con agenzie e concessionarie pubblicitarie;
- 15) Definizione e svolgimento di attività di pubblicità, promozione e marketing;
- 16) Gestione dei contenuti del sito internet della società e dei relativi social network, anche tramite soggetti terzi;
- 17) Gestione dei rapporti con le società di trading.

## CAPITOLO H.3

### Principi generali di comportamento

#### H.3.1 Il sistema in generale

Nell'espletamento delle Attività Sensibili, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

1. le regole di corretta e legittima concorrenza;
2. il sistema di procedure e presidi aziendali adottati e vigenti in materia di controllo sui prodotti e sulle materie prime acquistate da terzi e destinate alla trasformazione;
3. la normativa italiana generalmente applicabile in materia.

#### H.3.2 Principi generali di comportamento

È fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-*bis*.1 e 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- 1) usare nomi o segni distintivi nell'ambito della commercializzazione dei prodotti che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi appartenenti o legittimamente usati da altre società;
- 2) utilizzare brevetti, modelli o disegni industriali altrui senza ottenere la preventiva licenza;
- 3) imitare servilmente i prodotti di un concorrente;
- 4) effettuare una descrizione di un prodotto non esattamente corrispondente a quella reale;
- 5) indicare una composizione di un tessuto non esattamente corrispondente a quella reale;
- 6) indicare una provenienza del prodotto non esattamente corrispondente al luogo di produzione in violazione della normativa rilevante;



**MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.**

- 
- 7) introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere;
  - 8) introdurre nello Stato italiano prodotti con segni distintivi contraffatti;
  - 9) diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
  - 10) effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente.

#### **CAPITOLO H.4**

##### **Standard di Controllo Specifici relativi alle Attività Sensibili**

Per le attività relative alla **Selezione dei fornitori diretti, assegnazione contratti e gestione dei relativi rapporti; Selezione dei fornitori indiretti, assegnazione contratti e gestione dei relativi rapporti, Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione dei relativi rapporti, Gestione delle vendite ai distributori e alle filiali, Gestione dell'e-commerce, Selezione e negoziazione di contratti con affiliati, Gestione dei rapporti con agenzie e concessionarie pubblicitarie, Gestione dei rapporti con le società di trading** si faccia riferimento – per quanto di competenza – agli standard di controllo descritti nella Parte Speciale B.

Per le attività relative alla **Gestione dei rapporti con laboratori e con enti certificatori** si faccia riferimento – per quanto di competenza – agli standard di controllo descritti nella Parte Speciale A e nella Parte Speciale B.

Per le attività relative alla **Gestione dei negozi “Chicco” e delle relative casse** si faccia riferimento – per quanto di competenza – agli standard di controllo descritti nella Parte Speciale B e nella Parte Speciale C.

Per le **Attività di ricerca e sviluppo e Attività di ricerca e sviluppo nell'area Fashion** si faccia riferimento – per quanto di competenza – agli standard di controllo descritti nella Parte Speciale E.

Per le attività relative alla **Gestione del processo produttivo** si applicano i seguenti Standard di Controllo Specifici:

- 10) Controllo qualità di materie prime e semilavorati**

**MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.**

---

- a) l'effettuazione di controlli e analisi sulle materie prime e sui semilavorati al fine di verificare che siano rispettate le caratteristiche tecniche concordate con il fornitore;
- b) l'effettuazione di controlli sulle materie prime e sui semilavorati al fine di verificare che siano rispettate le normative vigenti in materia;
- c) in caso di non conformità rilevante, individuazione di un iter di verifica, autorizzazione e comunicazione al fornitore;
- d) la tracciabilità di tutte le verifiche e analisi svolte.

**11) Gestione delle attività produttive**

- a) la disponibilità dell'ultima versione della specifica tecnica a sistema prima dell'avvio della produzione;
- b) l'effettuazione di controlli sulla correttezza delle materie prime e dei semilavorati destinati al ciclo di produzione;
- c) in caso di blocchi alla produzione, individuazione di un iter di verifica e autorizzazione;
- d) la presenza di controlli automatici sugli impianti di produzione (ad esempio limiti di tolleranza relativi al peso dei prodotti, al di fuori di tali limiti il prodotto non viene selezionato);
- e) la tracciabilità degli operatori e delle attività svolte lungo le fasi di produzione;
- f) la verifica della correttezza delle etichette rispetto a quanto previsto dalla specifica tecnica;
- g) la verifica della correttezza dell'abbinamento delle etichette al prodotto finito.

**12) Controllo di qualità e conformità sul prodotto finito**

- a) l'effettuazione di specifiche analisi chimico-tecniche al fine di garantire la correttezza delle caratteristiche del prodotto;
- b) la tracciabilità delle analisi chimico-tecniche effettuate;



**MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.**

---

- c) in caso di non conformità rilevante, individuazione di un iter di verifica, autorizzazione e comunicazione al fornitore;
- d) la conservazione, per il periodo previsto dalla normativa, dei campioni selezionati nonché delle relative analisi svolte
- e) l'effettuazione di controlli sui prodotti finiti al fine di verificare che siano rispettate le caratteristiche tecniche, nonché le normative vigenti in materia;
- f) in caso di non conformità rilevante, individuazione di un iter di verifica, autorizzazione e comunicazione al fornitore;
- g) la tracciabilità di tutte le verifiche e analisi svolte.

Per le **Attività di etichettatura** si applicano i seguenti Standard di Controllo Specifici:

**13) Gestione delle etichette**

- a) l'identificazione delle Funzioni aziendali coinvolte nella predisposizione dei contenuti;
- b) la verifica della conformità delle caratteristiche riportate con quanto previsto dalle normative vigenti;
- c) la verifica della correttezza dei contenuti con quanto presente nella specifica tecnica;
- d) la previsione di uno specifico iter di verifica e autorizzazione dei contenuti dell'etichetta;
- e) la previsione di uno specifico iter di verifica e autorizzazione dei contenuti tradotti dell'etichetta (ove possibile);
- f) la definizione di specifiche Funzioni aziendali per il coordinamento delle attività di predisposizione e verifica di contenuti;
- g) la limitazione degli accessi ai sistemi per la modifica delle etichette dei prodotti;
- h) la previsione di uno specifico iter di aggiornamento dei contenuti dell'etichetta.





**MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.**

Per le attività relative al **Controllo qualità delle materie prime e dei prodotti finiti** si applicano i seguenti Standard di Controllo Specifici:

**14) Conformità di prodotto**

- a) la definizione di ruoli e responsabilità nella gestione del processo di controllo qualità del bene
- b) la mappatura delle varie normative in materia applicabili, suddivise per Paese/mercato di riferimento e relativo iter di modifica dei requisiti tecnici;
- c) la definizione dei criteri di controllo qualità in linea con le normative di riferimento nonché le specifiche tecniche di ciascun bene (materia prima e prodotto finito);
- d) l'utilizzo di apposita modulistica di riferimento che individui le tipologie di documenti / informazioni / controlli da svolgere, in linea con quanto definito al punto precedente;
- e) le modalità ed i criteri per il blocco del bene, in caso di non conformità del prodotto nonché l'iter informativo e autorizzativo per la gestione della merce;
- f) la trasmissione al soggetto che autorizza la conformità di tutta la merce e le informazioni necessarie ai fini della valutazione complessiva dell'operazione;
- g) l'iter informativo e autorizzativo di ritiro dal mercato del prodotto in caso di sopravvenuta non conformità.

**10) Controllo qualità di materie prime e semilavorati**

- a) l'effettuazione di controlli e analisi sulle materie prime e sui semilavorati al fine di verificare che siano rispettate le caratteristiche tecniche concordate con il fornitore;
- b) l'effettuazione di controlli sulle materie prime e sui semilavorati al fine di verificare che siano rispettate le normative vigenti in materia;
- c) in caso di non conformità rilevante, individuazione di un iter di verifica, autorizzazione e comunicazione al fornitore;

d) la tracciabilità di tutte le verifiche e analisi svolte.

**12) Controllo di qualità e conformità sul prodotto finito**

- a) l'effettuazione di specifiche analisi chimico-tecniche al fine di garantire la correttezza delle caratteristiche del prodotto;
- b) la tracciabilità delle analisi chimico-tecniche effettuate;
- c) in caso di non conformità rilevante, individuazione di un iter di verifica, autorizzazione e comunicazione al fornitore;
- d) la conservazione, per il periodo previsto dalla normativa, dei campioni selezionati nonché delle relative analisi svolte
- e) l'effettuazione di controlli sui prodotti finiti al fine di verificare che siano rispettate le caratteristiche tecniche, nonché le normative vigenti in materia;
- f) in caso di non conformità rilevante, individuazione di un iter di verifica, autorizzazione e comunicazione al fornitore;
- g) la tracciabilità di tutte le verifiche e analisi svolte.

Per le attività relative alla **Definizione e svolgimento di attività di pubblicità, promozione e marketing** si applicano i seguenti Standard di Controllo Specifici:

**43) Comunicazione aziendale**

- a) definiscano le modalità di gestione ed autorizzazione in merito alle iniziative di comunicazione aziendale (ivi inclusa verifica circa la capienza di budget);
- b) prevedano l'individuazione delle caratteristiche del messaggio pubblicitario, il quale:
  - i) deve essere palese, veritiero e corretto;
  - ii) deve essere trasparente e riconoscibile come tale (con divieto, in primo luogo della pubblicità subliminale) in modo che il soggetto che la riceve non la subisca passivamente;



**MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.**

---

- iii) non deve inneggiare a qualità o effetti inesistenti;
  - iv) deve essere leale, con particolare riguardo ai concorrenti.
- c) prevedano l'individuazione dei soggetti cui compete il controllo delle informazioni da trasmettere.

Per le attività relative alla **Gestione dei contenuti del sito internet della Società e dei relativi social network, anche tramite soggetti terzi** si applicano i seguenti Standard di Controllo Specifici:

**43) Comunicazione aziendale**

- a) Definizione di modalità di gestione ed autorizzazione in merito alle iniziative di comunicazione aziendale (ivi inclusa verifica circa la capienza di budget);
- b) l'individuazione delle caratteristiche del messaggio pubblicitario, il quale:
  - i) deve essere palese, veritiero e corretto;
  - ii) deve essere trasparente e riconoscibile come tale (con divieto, in primo luogo della pubblicità subliminale) in modo che il soggetto che la riceve non la subisca passivamente;
  - iii) non deve inneggiare a qualità o effetti inesistenti;
  - iv) deve essere leale, con particolare riguardo ai concorrenti.
- c) l'individuazione dei soggetti cui compete il controllo delle informazioni da trasmettere.

**24) Contratti con partner strategici per collaborazioni commerciali / attività di co-marketing**

- a) definizione, ove applicabile, delle modalità e dei criteri per la verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario, nonché dell'attuabilità del rapporto alla base del contratto;
- b) definizione con riferimento ai contratti della possibilità di erogare compensi sotto qualsiasi forma a terzi, le modalità secondo le quali è stata valutata la stima dell'ammontare del corrispettivo;



**MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.**

---

- c) la valutazione della congruità del compenso nel suo complesso;
- d) previsione di clausole contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo / regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- e) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

## CAPITOLO H.5

### I Controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



**MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.**

---

**CAPITOLO H.6**

**Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.